

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ASSOCIATI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE PRO.CIVI.CO.S. Modena CODICE FISCALE 94173410369 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2023, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione Pro.Civi.Co.S. Modena per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

Constatato che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 20:30 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra Giovanna SIMONE.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 19 soci su un totale di 32 aventi diritto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale per poter mantenere i requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

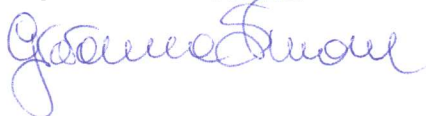
Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ASSOCIATI

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giovanna SIMONE



Il Presidente
Massimo SALARDI



AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale di Modena
Registrazione 16 MAR. 2023

di n° 1316 del 3

Controfirmato ESSENTE

(*) Firmato in qualità di Presidente
CARLO CICCARELLI



STATUTO SOCIALE dell'organizzazione di Volontariato "Pro.Civi.Co.S. Modena – ODV"

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
"Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology – ODV" - siglabile "Pro.Civi.Co.S. Modena – ODV",
con sede legale nel Comune di Modena (MO), operante senza fini di lucro.
- 1.2 L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 1.3 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPO E ATTIVITÀ

- 2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica e persegue finalità esclusivamente civiche, solidaristiche, umanitarie e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
- 2.2 L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolge attività di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- 2.3 L'Associazione intende fare parte della Protezione Civile e in particolare ai sensi del codice del terzo settore intende operare nel settore "y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni". Inoltre, intende operare anche nei settori "d) ... attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;" e "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"
- 2.4 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) Collaborare con gli enti coordinanti attività di soccorso, attraverso contributi sia logistici (mezzi, apparecchiature e materiali) che personali (operatori volontari e specialisti di settore);



- b) Collaborare con gli enti coordinanti attività di prevenzione, attraverso contributi sia logistici (mezzi, apparecchiature e materiali) che personali (operatori volontari e specialisti di settore);
 - c) Collaborare con altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e soccorso nonché per attività di addestramento ed esercitazione;
 - d) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- 2.5 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
- 2.6 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo.
- 2.7 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la compra-vendita e la permuta di immobili, la stipulazione di mutui, concessione di pegni o ipoteche, sempre relativamente ai beni sociali, nonché l'accettazione di donazione e lasciti.
- 2.8 L'Associazione può produrre pubblicazioni e spettacoli, diffondere opuscoli e scritti, organizzare mostre, concerti, dibattiti e quanto altro ritenesse utile al raggiungimento del proprio scopo sociale.
- 2.9 L'Associazione cura i contatti diretti con il pubblico, enti e movimenti che abbiano scopi comuni o simili, e che comunque siano sensibili al raggiungimento degli stessi fini.
- 2.10 Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali dei propri soci, fornite in modo volontario e gratuito. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 3 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- 3.1 All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.
- 3.2 I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.
- 3.3 Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.



- 3.4 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 3.5 In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 3.6 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- 3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.8 I soci sono tenuti:
 - a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - b) Al pagamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio dell'anno solare in corso e degli eventuali contributi democraticamente richiesti;
 - c) A mantenere sempre un comportamento dignitoso, adeguato e conveniente nei confronti dell'Associazione;
 - d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3.9 Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche amministrative interne all'Associazione e il voto è singolo ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.
- 3.10 Sono vietate categorie temporanee di soci o la partecipazione temporanea all'Associazione e ogni socio ha il diritto di esprimere il suo voto per l'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 4.1 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo - il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni ed è valido il principio del silenzio-assenso, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 4.2 Sia le ammissioni sia l'eventuale reiezione di domande, quest'ultima sempre motivata, sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
- 4.3 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
- 4.4 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
- 4.5 In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.



- 4.6 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- 4.7 La qualità di socio si perde:
- a) per decesso;
 - b) per recesso;
 - c) per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
 - d) per incompatibilità, nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione;
 - e) per esclusione:
 - i. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ii. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 4.8 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 4.9 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- 4.10 Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
- 4.11 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi, e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
- 4.12 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 I soci hanno diritto a:
- a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l'indirizzo mail fornito dal socio.
- 5.2 I soci sono obbligati a:

- a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

6.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo;

6.3 Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

7.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati e gli associati minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

7.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro Consiglio Direttivo eletto dai presenti.



- 7.5 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione devono essere comunicati anche i punti che saranno trattati all'ordine del giorno.
- 7.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 7.7 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
- 7.8 L'Assemblea ordinaria:
- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - c) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - d) Si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
 - e) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
 - g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - i) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - j) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- 7.9 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 7.10 Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- 7.11 Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
- 7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 7.13 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci.



- 8.2 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- 8.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
- 8.4 Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:
- a) Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
 - b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Predispone bilancio o rendiconto;
 - d) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - e) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - f) Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- 8.7 Di regola è convocato ogni 12 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
- 8.8 Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 8.9 Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
- 8.10 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

- 9.1 Il Presidente, nominato dall' Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 9.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

- 9.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 9.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – PATRIMONIO

- 10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

- 11.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazione e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
 - i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 11.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- 11.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 11.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



- 11.5 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
- 11.6 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- 11.7 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 11.8 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 11.9 Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117_17.

Art. 12 – VOLONTARI

- 12.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 12.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 12.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 12.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 12.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 13 – CLAUSULA COMPROMISSORIA

- 13.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
- 13.2 Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, sarà la Chiesa di Scientology di Milano.
- 13.3 La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

- 14.1 I soci volontari operativi e cioè coloro che hanno superato positivamente il corso di base della Protezione Civile, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – SCIoglimento

- 15.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – RINVIO

- 16.1 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 17 – ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

- 17.1 Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.